



Sentenza n. 32 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli Presidente, relatore

dott. Marcello Iacubino Consigliere

dott. Andrea Costa Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 37678 del registro di Segreteria, nei

confronti di:

AMMIRATO Giuseppe (C.F.: MMRGPP72C18D086D), nato a Cosenza, il
18 marzo 1972 e residente in Monteroni di Lecce (LE), alla Via Maresciallo
Giuseppe Barba n. 13, non costituito in giudizio.

Visto l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione
Giurisdizionale e relativo al fascicolo istruttorio n. I00421/2023/MNV.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Udito, nella pubblica udienza del 22 gennaio 2025 - relatore il Presidente dott.
Alberto MINGARELLI e Segretario del Collegio il dott. Francesco GISOTTI
– il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
dott.ssa Lucia MINERVINI.

FATTO

In data 24 marzo 2023, veniva acquisita dalla Procura regionale la
comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. dalla Procura Militare

	della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, concernente l'esercizio	
	dell'azione penale nei confronti di Ammirato Giuseppe, che all'epoca dei fatti	
	rivestiva la qualifica di appuntato scelto dei carabinieri in servizio presso la	
	Sezione amministrativa del Comando provinciale di Lecce, per la contestata	
	ipotesi di <i>peculato militare aggravato</i> nell'ambito del procedimento penale n.	
	36 - 2023 R.G.N.R., in quanto, avendo per ragione del suo ufficio la	
	disponibilità di somme di denaro a titolo di pagamento per contravvenzioni al	
	codice della strada, se ne appropriava in due circostanze (fatti commessi il 19	
	ottobre e 2 novembre 2022 in Lecce).	
	In relazione a tali episodi verificatisi in data 19 ottobre e il 2 novembre 2022,	
	la Procura della Repubblica di Lecce instaurava il procedimento penale n.	
	1172/2023 RGNR.	
	Con nota prot. n. 227/1-02024 del 7 febbraio 2024, il Comando Legione	
	Carabinieri Puglia comunicava che la Procura militare, rilevata la propria	
	incompetenza in materia in relazione al proc. pen. n. 365/23, aveva trasmesso	
	in data 12.12.23 gli atti alla Procura della Repubblica di Lecce.	
	Con la medesima nota si dava notizia della instaurazione presso la Procura	
	della Repubblica di Lecce di un ulteriore procedimento penale n. (3557/2023	
	RGNR) in ordine ai reati di <i>falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale</i>	
	<i>in atti pubblici</i> ai sensi dell'art. 476 c.p. e accesso abusivo a sistema	
	informatico o telematico ai sensi dell'art. 615 ter c.p., per fatti commessi dal	
	19 ottobre 2022 al 3 febbraio 2023.	
	In esito a verifiche interne poste in essere dal personale della sezione	
	amministrativa del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, secondo	
	quanto riferito, emergeva che la condotta delittuosa contestata all'odierno	

	convenuto non fosse occasionale ma sistematica e ormai consolidata.	
	In particolare, emergeva infatti che nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 4	
	febbraio 2023 il signor Ammirato Giuseppe si appropriava della somma di €	
	4.664,40 ricevuta da privati cittadini, in 49 circostanze diverse, quale	
	corrispettivo per l'oblazione di contravvenzioni al Codice della Strada,	
	rilasciando in loro favore, false ricevute quietanzate e attribuendo falsi numeri	
	identificativi a coloro i quali si recavano personalmente a versare la somma in	
	contanti che, quindi, non venivano mai registrate. Inoltre, al fine di porre in	
	essere la suddetta condotta appropriativa ed evitare che pervenissero ulteriori	
	solleciti di pagamento a coloro i quali, ignari di tutto, avevano versato le	
	somme, si introduceva, abusivamente, nell'applicativo per la gestione	
	informatizzata delle contravvenzioni di Poste Italiane, ed inseriva	
	artificiosamente ai verbali in questione la dicitura "Ricorso totale", in modo	
	da interrompere i termini di pagamento senza inserire il protocollo relativo	
	alla presentazione del ricorso -in realtà inesistente- come si rileva dalla	
	documentazione allegata all'informativa dei carabinieri. Il GIP presso il	
	Tribunale di Lecce emetteva in data 3 novembre 2023 ordinanza (n. 185/	
	2023) applicativa della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di	
	un pubblico ufficio o servizio ai sensi degli artt. 272 e segg., 285 c.p.p.,	
	qualificato il reato come <i>peculato</i> , in quanto l'attività di riscossione risultava	
	effettuata da un incaricato di pubblico servizio, essendo l'odierno convenuto	
	sig. Ammirato, addetto al servizio amministrativo del Comando provinciale di	
	Lecce.	
	La predetta misura interdittiva in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 314,1	
	comma, c.p. veniva revocata in data 15.11.2023, in quanto Ammirato veniva	
	3	

	dichiarato <i>permanentemente non idoneo al servizio militare</i> e, dunque,	
	risultavano cessate le esigenze cautelari.	
	In particolare, all’odierno convenuto, nella sua qualità di Pubblico Ufficiale,	
	appuntato scelto QS dei Carabinieri in servizio presso la Sezione	
	Amministrativa del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce venivano	
	ascritti nell’ambito del primo procedimento i reati di cui:	
	1) agli artt. 81 e 314, 1 comma, c.p.- perché, <i>in esecuzione di un medesimo</i>	
	<i>disegno criminoso, nell’esercizio delle sue funzioni si appropriava, omettendo</i>	
	<i>di versare le somme ricevute all'ente competente delle somme corrisposte da</i>	
	<i>due cittadini per il pagamento di contravvenzioni al codice della strada</i>	
	<i>(S.P.V.) ed in particolare:</i>	
	- di € 116,90 riscossa da Tondo Gabriele, quale pagamento del S.P.V. al	
	Codice della Strada n. 480954830 serie 2021 n. 0034548 del N.O.R. Sezione	
	Radiomobile Carabinieri di Lecce;	
	- di € 121,10 riscossa da Camastra Massimiliano, quale pagamento del S.P.V.	
	al Codice della Strada n. 480952235 serie 2021 n. 0034522 dei N.O.R.	
	Sezione Radiomobile Carabinieri di Lecce, e, pertanto, per un importo totale	
	di € 238,00.	
	2) agli artt. 81 e 476, 1 e 2 comma, 61 n. 2) c.p.- perché, <i>in esecuzione di un</i>	
	<i>medesimo disegno criminoso - nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di</i>	
	<i>riscuotere le somme in denaro relative al pagamento dei S.P.V., sopra citati,</i>	
	<i>formava manualmente attribuendogli numeri identificativi degli atti di</i>	
	<i>quietanza falsi (immediatamente consegnati alle parti all'atto dei pagamenti),</i>	
	<i>che risultavano non appartenere ad alcun registro di quietanze in carico</i>	
	<i>all'ufficio preposto, nonché privi di firma sul timbro del capo sezione posto in</i>	
	4	

	<i>alto a destra della quietanza, e con firma falsa al Capo Sezione Mar. Magg.</i>	
	<i>Giovanni E. De Giovanni posta sul timbro di ricevuta e sprovviste di timbro</i>	
	<i>tondo dello Stato; con le aggravanti di aver commesso il reato di falso su atti</i>	
	<i>che fanno fede fino a querela di falso ed al fine di eseguire il reato di cui al</i>	
	<i>capo 1);</i>	
	<i>3) agli artt. 81 e 615 ter, 2 comma n. 1), 61 n. 2) c.p. perché, in esecuzione di</i>	
	<i>un medesimo disegno criminoso nell'esercizio delle proprie funzioni, e</i>	
	<i>pertanto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla funzione e</i>	
	<i>servizio, si introduceva abusivamente nell'applicativo per la gestione</i>	
	<i>informatizzata delle contravvenzioni di Poste Italiane, per ragioni</i>	
	<i>ontologicamente estranee rispetto alla facoltà che gli era stata attribuita e ciò</i>	
	<i>al fine di interrompere i termini dei pagamenti dei sopra citati verbali SPV ed</i>	
	<i>impossessarsi delle somme corrisposte.</i>	
	Nell'ambito del procedimento penale 3557/2023 , il sig. Ammirato era	
	imputato dei seguenti reati:	
	<i>1) di cui agli articoli artt. 81 e 314, 1 comma, c.p.- perché, con più condotte</i>	
	<i>esecutive di un medesimo disegno criminoso - nella sua qualità di Pubblico</i>	
	<i>Ufficiale, Appuntato Scelto QS dei Carabinieri in servizio presso la Sezione</i>	
	<i>Amministrativa del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce - si</i>	
	<i>appropriava, omettendo di versare le somme ricevute all'ente competente,</i>	
	<i>delle somme per un importo totale di € 3.855,20 corrisposte da numerosi</i>	
	<i>cittadini per il pagamento di contravvenzioni al codice della strada (S.P.V.)</i>	
	<i>ed, in particolare, delle somme indicate alle pagine 3 e ss. della citata</i>	
	<i>sentenza;</i>	
	<i>2) di cui agli artt. 81 e 476, 1 e 2 comma, 61 n. 2) c.p.- perché, con più condotte</i>	

	<i>esecutive di un medesimo disegno criminoso - nella sua qualità di Pubblico</i>	
	<i>Ufficiale, Appuntato Scelto QS dei Carabinieri in servizio presso la Sezione</i>	
	<i>Amministrativa del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce - nell'esercizio</i>	
	<i>delle proprie funzioni, formava atti di quietanza falsi attribuendo</i>	
	<i>manualmente i relativi numeri identificativi e ciò al fine appunto di riscuotere</i>	
	<i>le somme in denaro relative al pagamento dei S.P.V. di cui al capo 1) come</i>	
	<i>dettagliatamente indicato nella sentenza a p. 5, 6 e 7 quietanze di riscossione</i>	
	<i>tutte quelle sopra indicate interamente false, (e immediatamente consegnate</i>	
	<i>alle parti all'atto dei pagamenti), risultate non appartenere ad alcun registro</i>	
	<i>ufficiale di quietanze in carico all'ufficio preposto, nonché nella maggior</i>	
	<i>parte dei casi, prive di firma sul timbro del capo sezione posto in alto a destra</i>	
	<i>della quietanza, e con firma falsa del Capo Sezione Mar. Magg. Giovanni R.</i>	
	<i>De Giovanni posta sul timbro di ricevuta e sprovviste inoltre sempre, nella</i>	
	<i>maggior parte dei casi, di timbro tondo dello Stato; con le aggravanti di aver</i>	
	<i>commesso il reato di falso su atti che fanno fede fino a querela di falso ed al</i>	
	<i>fine di eseguire il reato di cui al capo 1).</i>	
	Reati commessi a Lecce dal 01.01.2022 e 04.02.2023 (date e luogo	
	dell'avvenuto versamento delle somme e rilascio delle quietanze false).	
	3) di cui agli artt. 81 e 615 ter, 2 comma n. 1), 61 n. 2) c.p. - perché, <i>con più</i>	
	<i>condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso - nella sua qualità di</i>	
	<i>Pubblico Ufficiale, Appuntato Scelto QS dei Carabinieri in servizio presso la</i>	
	<i>Sezione Amministrativa del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce -</i>	
	<i>nell'esercizio delle proprie funzioni, e pertanto con abuso dei poteri e</i>	
	<i>violazione dei doveri inerenti alla funzione e servizio, si introduceva</i>	
	<i>abusivamente nell'applicativo per la gestione informatizzata delle</i>	
	6	

	<i>contravvenzioni di Poste Italiane, per ragioni ontologicamente estranee</i>	
	<i>rispetto alla facoltà che gli era stata attribuita e ciò al fine di interrompere i</i>	
	<i>termini dei pagamenti dei verbali SPV di cui al capo 1) ed al fine di</i>	
	<i>impossessarsi delle somme in denaro corrisposte dai cittadini.</i>	
	Trattasi di reati inclusi, come noto, dall'art. 7 della L. 27/03/2001 n. 97,	
	richiamato dall'art. 17, comma 30 ter, del D. L. n. 78/2009, tra i reati	
	contemplati al titolo II, capo I, del libro secondo del Codice penale, afferente	
	ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, presupposto	
	di proponibilità dell'azione risarcitoria per danno all'immagine patito	
	dall'amministrazione.	
	Il procedimento penale n. 1172/2023 R.G.P.M. riunito al 3557/2023 si	
	concludeva con sentenza n. 238/2024 , resa dal Giudice per l'Udienza	
	Preliminare presso il Tribunale di Lecce, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ,	
	nei confronti dell'odierno convenuto, depositata in data 12.03.2024 e divenuta	
	irrevocabile il 29.03.2024.	
	La predetta sentenza n. 238/2024, ritenuta corretta la qualificazione giuridica	
	dei fatti, avvinti dal nesso della continuazione per l'evidente esistenza di un	
	medesimo disegno criminoso essendo tutte le condotte sorrette dallo scopo di	
	appropriarsi di somme di denaro versate dai cittadini, ha condannato l'odierno	
	convenuto a 4 anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese del	
	procedimento e ha statuito, in relazione all'art. 317 bis c.p., l'applicazione	
	delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e	
	dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione,	
	salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.	
	Nel corpo motivazionale della sentenza si legge tra l'altro che:	
	7	

“in relazione ai reati per i quali è stata richiesta l'applicazione della pena, non ricorre alcuna delle ipotesi indicate dall'art. 129 c.p.p: non vi è cioè spazio alcuno per l'emissione di una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, o perché l'imputato non ha commesso il fatto; né vi è prova della sussistenza di una causa di estinzione del reato”.

Come evidenziato dal giudice penale e autonomamente valutato dalla Procura contabile a seguito di acquisizione degli atti di indagine, il quadro probatorio emergente dalla CNR della Stazione dei Carabinieri di Lecce - Reparto operativo - Nucleo Investigativo del 20 settembre 2023 e del 4 febbraio 2023, con relativi allegati comprova inequivocabilmente che: *“Ammirato tenne le condotte a lui ascritte nel capo d'imputazione atteso che, nella sua qualità di Pubblico Ufficiale per essere Appuntato Scelto dei Carabinieri in servizio presso la Sezione Amministrativa del Comando provinciale di Lecce, si appropriò delle somme indicate in imputazione corrisposte dai cittadini per il pagamento di contravvenzioni, omettendo di versarle all'Ente competente; formò all'uopo atti di quietanza falsi, al fine di riscuotere dette somme di denaro, attribuendo manualmente i relativi numeri identificativi, e infine si inserì abusivamente nell'applicativo per la gestione informatizzata delle contravvenzioni di Poste Italiane allo scopo di interrompere i termini dei pagamenti dei verbali SPV di cui al capo 1) di ciascuno dei procedimenti e impossessarsi delle somme di denaro”.* Inoltre, la richiamata sentenza penale motiva la statuizione di applicazione delle pene accessorie, nel caso di specie, in ragione de *“la gravità dei fatti e del numero di episodi ascritti all'imputato, che pareva aver elevato la condotta criminosa a vero e proprio sistema di*

	<i>metodica e indebita appropriazione di somme di denaro”.</i>	
	Con riferimento alla quantificazione/imputazione del danno patrimoniale	
	arrecato con le condotte delittuose dall’odierno convenuto, deve darsi atto del	
	ristoro intervenuto a mezzo bonifico, dell'importo di euro 4.093,20 , effettuato	
	dallo stesso allo scopo di risarcire il danno arrecato all’Amministrazione di	
	appartenenza, come accertato nell’udienza del 13 marzo 2024, svoltasi dinanzi	
	al GUP del Tribunale di Lecce, e riportato in sentenza.	
	La documentazione acquisita dalla Procura in sede istruttoria ha consentito di	
	ricostruire, nei suoi contorni fattuali, la vicenda storica e giudiziale sopra	
	descritta dalla quale è derivato, comunque, un rilevante nocumento, sub specie	
	di danno all’immagine, a carico del Ministero della Difesa, per i fatti di reato	
	commessi dal proprio agente, pubblico ufficiale, odierno convenuto,	
	condannato con sentenza definitiva emessa a norma degli art. 444 e ss. c.p.p.	
	Pertanto, con invito a dedurre del 06.06.2024, notificato a mani proprie	
	dell’interessato in data 13.06.2024, veniva contestata al sig. Ammirato la	
	suddetta posta di danno non patrimoniale.	
	Il predetto non ha proceduto alla presentazione di deduzioni, e per la Procura	
	permangono, a carico dello stesso, i presupposti per l’esercizio dell’azione di	
	responsabilità amministrativa.	
	La Procura faceva notificare al sig. Ammirato anche l’atto di citazione senza	
	che lo stesso si costituisse in giudizio e producesse memorie difensive.	
	Nella pubblica udienza del 22 gennaio 2025 il PM, dopo aver depositato un	
	certificato medico inerente allo stato di salute del convenuto in giudizio,	
	trasmesso alla Procura regionale per il tramite della Legione dei Carabinieri	
	di Lecce – Stazione di Monteroni, si riportava all’atto di citazione insistendo	
	9	

	per l'accoglimento della domanda.	
	Il Presidente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia	
	del convenuto e tratteneva il giudizio in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il Collegio ritiene che la richiesta di condanna avanzata dalla Procura	
	regionale meriti integrale accoglimento.	
	2. La principale questione che è necessario affrontare in questa vicenda	
	consiste nella utilizzabilità della sentenza di patteggiamento, emessa in sede	
	penale, ai fini della condanna al risarcimento del danno all'immagine, posto	
	che il danno patrimoniale propriamente detto, derivante dalle condotte	
	appropriative del militare, è stato completamente risarcito dallo stesso.	
	3. Come osservato anche dalla Procura regionale nell'atto di citazione	
	l'elemento normativo che ha innovato la materia è dato dall'art. 25, comma 1,	
	lettera b) del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in attuazione della cd. riforma	
	Cartabia). Tale norma ha modificato il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. ed è	
	stato stabilito che <i>“la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando</i>	
	<i>è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può</i>	
	<i>essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o</i>	
	<i>amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità</i>	
	<i>contabile”</i> .	
	3.1. Mediante la novella legislativa è stato eliminato il riferimento all'art. 653	
	c.p.p., che pertanto, continua a riguardare le sole decisioni di assoluzione e	
	condanna. La riscrittura della norma da parte del Legislatore ha definito la	
	irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento	
	giurisdizionale diverso da quello penale.	
	10	

	3.2. La norma, come rilevato nella giurisprudenza contabile (Sez. III App.	
	sent. n. 137/2023 è applicazione del principio contenuto nell’art. 1, comma	
	10, lett. a) n. 2 della legge delega n. 134/2022, alla cui stregua occorre “ <i>ridurre</i>	
	<i>gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta</i>	
	<i>delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel</i>	
	<i>giudizio disciplinare ed in altri casi”.</i>	
	3.3. Osserva tuttavia la Procura regionale che la norma nella sua	
	interpretazione letterale impedisce che la sentenza c.d. di patteggiamento	
	possa essere valorizzata come elemento probatorio in sé ai fini della	
	responsabilità erariale o di altra responsabilità, tuttavia, la non fruibilità della	
	sentenza di patteggiamento nel giudizio di responsabilità amministrativa non	
	è in antinomia con la utilizzabilità e, quindi, con la possibilità di apprezzare	
	gli elementi probatori di altri plessi giurisdizionali.	
	3.4. La sentenza penale di patteggiamento, secondo un’impostazione che già	
	era stata recepita dalla giurisprudenza della Corte dei conti, non può essere	
	equiparata ad una sentenza di condanna, ma, comunque, può offrire al giudice	
	elementi utili a procedere ad un nuovo accertamento dei fatti storici sui cui si	
	fonda la imputazione per responsabilità erariale (in termini Corte conti Sez. I	
	App. sent. n. 25/2023; Sez. II App. sent. n. 279/2023).	
	3.5. Secondo la Procura non c’è dunque contrasto con il dettato novellato di	
	cui all’art. 445, comma 1-bis del c.p.p., in quanto il convincimento del giudice	
	contabile ben può formarsi mediante l’esame degli elementi probatori versati	
	nel fascicolo processuale, ancorché oggetto di acquisizione nel corso del	
	procedimento penale, a prescindere dalla circostanza che quest’ultimo sia	
	stato definito con sentenza di patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.	

	(sezione prima giurisdizionale centrale d'appello n.120 del 2024 sulla natura	
	giuridica della sentenza di patteggiamento e sui suoi effetti; che richiama	
	Corte dei conti, Sez.App. Sicilia, sent. n. 2/2024).	
	4. Il tema della equiparabilità o meno della sentenza di patteggiamento penale	
	ai fini della condanna per danno all'immagine nel giudizio di responsabilità,	
	dopo la modifica normativa apportata dalla c.d. legge Cartabia, ha condotto a	
	due orientamenti giurisprudenziali della Corte dei conti.	
	4.1. Un orientamento più restrittivo è quello secondo cui l'equiparazione non	
	vi sarebbe qualora non siano applicate pene accessorie (<i>in terminis</i> , Sez. giur.	
	Puglia, sent. n. 270/2023; Sez. giur. Campania, sent. n. 409/2023).	
	In tal senso militerebbe il secondo periodo del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p.	
	che prevede, infatti, che leggi diverse da quelle penali che equiparano la	
	sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna non	
	producono effetti se non siano state applicate pene accessorie.	
	4.2. Un secondo orientamento, allo stato maggioritario, ha ritenuto sempre	
	inapplicabile alla fattispecie in esame di danno all'immagine il secondo	
	periodo del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p.	
	In questi termini si è espressa la Sezione giurisdizionale Toscana, secondo la	
	quale “ <i>la novella dell'art. 445 del c.p.p. non può essere letta in contrasto con</i>	
	<i>il chiaro dato letterale, che, al secondo capoverso del comma 1-bis, detta la</i>	
	<i>regolazione dell'efficacia di “disposizioni di leggi extra-penali” equiparative</i>	
	<i>della sentenza di patteggiamento a quella di condanna, escludendola nel caso</i>	
	<i>di sentenza di patteggiamento che non irroghi pene accessorie e</i>	
	<i>ammettendola nell'opposto caso di loro irrogazione. Orbene, non è dato</i>	
	<i>rinvenire nell'ordinamento alcuna disposizione di legge extrapenale che</i>	
	12	

	<i>equipari la sentenza di patteggiamento della pena alla sentenza penale di</i>	
	<i>condanna in tema di danno all'immagine della P.A. ”.</i>	
	<i>Come accennato, il danno all'immagine è frutto dell'elaborazione</i>	
	<i>giurisprudenziale dei giudici contabili e trova il proprio riferimento</i>	
	<i>normativo nel quadro della disciplina della responsabilità per danno ingiusto</i>	
	<i>all'erario e nella tutela dei beni della vita della reputazione e della credibilità</i>	
	<i>della Pubblica Amministrazione, intesa come persona giuridica, lesi dalla</i>	
	<i>condotta criminosa dei propri dipendenti” (Sez. giur. Toscana, sent. n.</i>	
	<i>307/2023).</i>	
	Nello stesso senso, si sono espresse, anche, la Sezione giurisdizionale	
	Sicilia con la sentenza n. 137/2023; la Sezione giurisdizionale Veneto con la	
	sentenza n. 142/2023; la Sezione di Appello Sicilia con la recente sentenza	
	n. 2/2024; la Sez. giurisdizionale Umbria con le sentenze nn. 38/2023 e	
	53/2023; la Sez. giurisdizionale Marche con la sent. n. 19/2023 e la Sez.	
	giurisdizionale Bolzano con la sent. n. 4/2023, nonché la Sezione Giur.	
	Lombardia 69/2023; id. ord. n. 28/2023; id. sent. n. 1/2024 e n.31/2024.	
	5. Nel caso in esame il convenuto nell'ambito della sentenza di	
	patteggiamento ha avuto una condanna a quattro anni di reclusione e due pene	
	accessorie, ossia l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in	
	perpetuo di contrattare con la P.A., pertanto, anche seguendo l'orientamento	
	giurisprudenziale più restrittivo, si avrebbe l'equiparabilità della sentenza di	
	patteggiamento ad una sentenza di condanna.	
	6. Sotto altro profilo, anche questo Collegio ritiene che la nuova norma non	
	impedisca al Giudice contabile così come agli altri giudici diversi dal Giudice	
	penale, di utilizzare gli atti del processo penale che si è concluso con una	

	sentenza di patteggiamento, nel quadro della circolabilità degli elementi di	
	prova e del principio di economia processuale.	
	6.1. Come sostenuto anche nella recente sentenza della Sez. Giur. Emilia-	
	Romagna n. 103/2024 la sentenza di patteggiamento... rimane pienamente	
	valutabile il profilo probatorio idoneo a fondare la condanna risarcitoria nel	
	processo erariale (così Corte dei conti, sezione appello Sicilia n. 2 del	
	4.1.2024.	
	6.2. La riforma in parola, in un’ottica deflattiva del contenzioso, si è proposta	
	l’obiettivo di implementare l’utilizzo dello strumento normativo senza che gli	
	imputati potessero subire le conseguenze pregiudizievoli in ordine alla piena	
	prova del giudicato penale negli altri giudizi. In concreto si volevano limitare	
	gli effetti extra penali del provvedimento di applicazione della pena su	
	richiesta delle parti e, in maniera precipua, evitare che esso potesse assumere	
	efficacia probatoria ex se nel giudizio contabile, civile, amministrativo e	
	tributario.	
	6.3. Invece, si deve tenere in conto che il legislatore ha previsto un regime di	
	circolazione degli elementi probatori tra i vari processi (penale, civile,	
	amministrativo e contabile), teso a non far disperdere, in armonia con il	
	principio della ragionevole durata del processo e del buon andamento del	
	sistema giustizia, l’attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la	
	loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto che, nell’odierna	
	vicenda, è stato dettagliatamente narrato dagli accertamenti istruttori raccolti	
	dalla polizia giudiziaria, comprese le diverse testimonianze e i riconoscimenti	
	di responsabilità.	
	6.4. Per giurisprudenza costante il giudice contabile può acquisire fatti e	
	14	

	documenti formati in sede penale per valutarli liberamente (ex multis, Corte	
	dei conti, 2" Sez. App. n. 285 del 2003, Corte dei conti, Sez. App. Sicilia n.	
	66 del 2004, Corte dei conti, 3" Sez. App. n. 371 del 2005, Corte dei conti, 1"	
	Sez. App. n. 516 del 2011), con la piena utilizzabilità delle risultanze del	
	giudizio penale anche per quanto attiene agli atti delle indagini preliminari	
	(Corte dei conti, 1" App. n.18 del 2012, Corte dei conti, 2" App. n. 38 del	
	2014), essendo ammissibili nel giudizio di responsabilità anche prove atipiche	
	e non essendo prevista nell'ordinamento processuale vigente una norma di	
	chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (Corte dei conti,	
	Sezione II appello, n. 52 del 2014)''	
	7. Negli atti provenienti dal procedimento penale rimessi dalla polizia	
	giudiziaria emergono elementi univoci e concordanti sulle responsabilità del	
	militare sia in relazione alle appropriazioni indebite (ammesse anche dallo	
	stesso durante l'interrogatorio), sia in relazione ai falsi dello stesso per le	
	quietanze rilasciate, sia per l'intrusione nell'applicativo per la gestione	
	informatizzata delle contravvenzioni di Poste Italiane.	
	8. Sono stati effettuati puntuali riscontri con molti dei soggetti che hanno	
	pagato all'Ammirato ricevendo le ricevute false.	
	9. L'esistenza del danno all'immagine risulta ampiamente provata.	
	9.1. L'accertamento con sentenza divenuta irrevocabile di gravi delitti contro	
	la pubblica amministrazione conferisce certezza, attualità e concretezza alla	
	lesione dell'immagine (Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna,	
	sentenza n. 229/2017).	
	9.2. Risulta pacifico, nella fattispecie il rapporto di servizio tra il sig.	
	Ammirato ed il Ministero della Difesa per effetto dell'appartenenza	
	15	

	all'Amministrazione.	
	10. Sussistono, inoltre, tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva atti	
	ad integrare la fattispecie di danno all'immagine, in particolare, risultano	
	evidenti gli elementi oggettivi per le modalità di svolgimento della condotta	
	produttiva degli eventi pregiudizievoli connessi: il militare si è appropriato	
	delle somme corrisposte dai cittadini per il pagamento di	
	contravvenzioni, omettendo di versarle all'Ente competente; ha all'uopo	
	formato atti di quietanza falsi, al fine di riscuotere dette somme di denaro,	
	attribuendo manualmente i relativi numeri identificativi, e poi si è inserito	
	abusivamente nell'applicativo per la gestione informatizzata delle	
	contravvenzioni di Poste Italiane, allo scopo di interrompere i termini dei	
	pagamenti dei verbali (SPV) di ciascuno dei procedimenti al fine di	
	impossessarsi delle somme di denaro. Tali condotte risultano essere state	
	reiterate numerose volte, tutte collegate dal medesimo disegno criminoso	
	volto allo scopo di appropriarsi delle somme di denaro versate dai cittadini.	
	10.1. Proprio il numero di episodi ascritti all'odierno convenuto e la gravità	
	della condotta tenuta elevata ha determinato il giudice penale all'applicazione	
	delle pene accessorie suddette.	
	11. Quanto poi alla sussistenza dell'elemento di natura soggettiva la Procura	
	evidenzia il ruolo ricoperto dall'odierno convenuto di Pubblico Ufficiale,	
	Appuntato Scelto QS dei Carabinieri in servizio presso la Sezione	
	Amministrativa del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce e che avrebbe	
	dovuto essere improntato a principi di legalità e buon andamento dell'attività	
	amministrativa.	
	11.1. Dalle descritte condotte tenute reiteratamente dal sig. Ammirato emerge	
	16	

	la violazione di specifici doveri di ufficio ed obblighi di fedeltà e diligenza	
	nello svolgimento del rapporto di lavoro che trovano fondamento nella Carta	
	Costituzionale agli articoli 54, 97 e 98 e nel Codice dell'ordinamento militare	
	e nel relativo regolamento.	
	11.2. La condotta illecita tenuta dal sig. Ammirato, incontestabile in quanto	
	coperta da giudicato penale, come emersa, comprovata e risultante dagli atti	
	delle indagini svolte, risulta, inoltre, aver leso i principi di buon andamento,	
	imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa presidiati dall'art. 97 della	
	Costituzione ed è indubbio, come chiarito dal Giudice delle leggi, che sussiste	
	<i>“una stretta connessione tra la tutela dell'immagine della pubblica</i>	
	<i>amministrazione e il rispetto del suddetto precetto costituzionale”</i> (Corte	
	Costituzionale, sentenza n. 355/2010).	
	12. È evidente, pertanto, che il Ministero della Difesa abbia subito un	
	concreto, attuale e certo danno all'immagine per effetto della grave perdita di	
	prestigio patita per effetto delle su delineate condotte poste in essere in palese	
	disprezzo dell'intera normativa appena richiamata.	
	13. Risulta, evidente la sussistenza anche dell'elemento psicologico del dolo	
	stante la acclarata, reiterata e consapevole violazione di doveri di servizio sino	
	ad infrangere i precetti penali, come riportato nella sentenza definitiva n. 238	
	del 2024 del Gup presso il Tribunale di Lecce.	
	14. Altrettanto evidente risulta la connessione causale tra danno all'erario ed	
	azioni poste in essere dall'odierno convenuto.	
	15. La quantificazione del danno all'immagine della Pubblica	
	Amministrazione, a mente dell'art. 1, comma 1, legge n. 190 del 2012,	
	derivante dalla commissione di un reato contro la stessa Pubblica	
	17	

	Amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, si presume,	
	salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore	
	patrimoniale di altre utilità illecitamente percepita dall'autore del danno.	
	16. Secondo la consolidata giurisprudenza del Giudice contabile, deve	
	ritenersi pienamente ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ex art.	
	1226 c.c., la quale si può fondare su prove, anche presuntive o indiziarie, tra	
	cui le conseguenze negative che, per dato di comune esperienza e conoscenza-	
	anche con il concorso dei fatti notori, di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c.- siano	
	riferibili al comportamento lesivo dell'immagine (SS.RR., sentenza n.	
	10/2003/QM; Seconda Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 148/2020,	
	Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, sentenze n. 86/2013 e n. 26/2014;	
	Prima Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 532/2008).	
	17. L'esame dei fatti chiaramente illustrato dai capi della sentenza e dalle	
	risultanze delle informative evidenzia la gravità della condotta dolosa tenuta	
	dal convenuto per il distorto esercizio delle funzioni istituzionali a lui affidate.	
	18. Al fatto illecito compiuto risulta, poi, direttamente connesso il disdoro	
	“interno” all'amministrazione di appartenenza in relazione alla conoscenza	
	della vicenda verificatasi nell'ambito militare, posto che trattasi di reiterati	
	episodi occorsi sul luogo di lavoro con il coinvolgimento, seppure indiretto e	
	inconsapevole, di altri colleghi dell'odierno convenuto, ignari delle manovre	
	truffaldine poste in essere dallo stesso con un impatto diretto sui cittadini.	
	19. Tale “clamor interno”, come efficacemente chiarito dalla Sezione	
	Giurisdizionale per la Puglia con sentenza n. 692/2021, può, peraltro,	
	rinvenirsi nella circostanza che la <i>notitia damni</i> consegue proprio a specifiche	
	segnalazioni dell'amministrazione di appartenenza del sig. Ammirato, a	

	seguito delle richieste di chiarimenti da parte dei cittadini avanzate al	
	personale della stazione C.C. di Lecce, che, ricevuta la richiesta di oblazione	
	delle contravvenzioni in qualità di obbligati in solido, asserivano di aver già	
	pagato. E, peraltro, trattasi, di vicenda che coinvolge un notevole lasso	
	temporale, come sopra indicato.	
	20. Appare, quindi, evidente che il disdoro interno generato dalle reiterate	
	condotte tenute dal sig. Ammirato assume rilievo anche all'esterno nei	
	confronti della collettività dei cittadini.	
	21. Deve, inoltre, rammentarsi che, secondo l'insegnamento della	
	giurisprudenza contabile, il pregiudizio al prestigio e all'immagine della PA	
	può esservi anche in assenza di articoli di stampa o simili <i>«si riscontra a</i>	
	<i>prescindere dal clamor fori [...], con conseguente possibilità di ravvisare il</i>	
	<i>danno all'immagine anche nell'ipotesi, come quella all'esame, in cui non</i>	
	<i>risulti la presenza di articoli di stampa»</i> (Sezione Giurisdizionale Toscana,	
	sentenza n. 75/2020 e Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,	
	sentenza n. 68/2021).	
	22. Per il Collegio si ritiene corretta la quantificazione della posta di danno	
	effettuata dalla Procura avendosi riguardo al doppio dell'importo del danno	
	patrimoniale arrecato all'ente di appartenenza, corrispondente a quanto	
	illegittimamente percepito, ed oggetto del reato di peculato - in quanto il sig.	
	Ammirato se ne appropriava in ragione del suo ufficio - (pari ad € 4.093,20)	
	documentalmente acclarato dalla sentenza irrevocabile e dalla	
	documentazione agli atti, e comunque ristorato secondo quanto già sopra	
	riferito.	
	23. Pertanto il danno all'immagine cagionato dal sig. Ammirato Giuseppe al	
	19	

	Ministero della Difesa viene determinato nell'importo di € 8.186,40.	
	24. Le spese di giudizio - liquidate dalla Segreteria con nota in calce alla	
	presente decisione - seguono la soccombenza e vengono poste a carico del	
	convenuto.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37678 del registro di	
	Segreteria, così provvede:	
	1) condanna il signor AMMIRATO Giuseppe, al risarcimento del danno di	
	euro 8.186,40 in favore del Ministero della Difesa, da rivalutarsi a partire dalle	
	distinte percezioni delle somme illecitamente incamerate da parte del	
	convenuto sino alla data di deposito della presente sentenza, con l'aggiunta	
	sulla somma in tal modo rivalutata, degli interessi legali a partire dalla predetta	
	data sino al soddisfo;	
	2) condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, quali	
	liquidate dalla Segreteria con nota in calce.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.	
	Il Presidente Estensore	
	Alberto MINGARELLI	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di	
	giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 192,00.	
	Depositata in segreteria il 11/2/2025	
	Il Funzionario	
	Francesco Gisotti	
	20	